



Data: Lun 12/06/2017 11:16
Da: tribunale.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it
A: sances.matteo@ordavvle.legalmail.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 1825/2017/CC
Allegato/i: Allegato senza nome (*dimensione 1 KB*)
IndiceBusta.xml (*dimensione 1 KB*)
Comunicazione.xml (*dimensione 1 KB*)
31708703s.pdf.zip (*dimensione 151 KB*)

Lecce - Tribunale di Lecce.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1825/2017
Giudice: ERREDE PIETRO
Attore principale: [\[REDACTED\]](#)
Conv. principale: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

Oggetto: ESTINZIONE
Descrizione: FASCICOLO ESTINTO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 12/06/2017 11:15
Registrato da [\[REDACTED\]](#)

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1825/2017
Giudice: ERREDE PIETRO
Attore principale: E [\[REDACTED\]](#) SRL IN LIQUIDAZIONE
Conv. principale: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

Oggetto: ESTINZIONE
Descrizione: FASCICOLO ESTINTO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 12/06/2017 11:15

N° 1825/ 2017



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE

Il Giudice dott. Pietro Errede

letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 19.05.2017

OSSERVA:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 22.02.2017, la società _____ s.r.l. in liquidazione, sulla premessa dell'avvenuto accoglimento da parte di Equitalia Sud S.p.a. dell'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo come indicate in ricorso per un totale di 120 rate a decorrere dal 10.01.2015, e della successiva intervenuta revoca della concessa rateizzazione, a seguito del mancato pagamento di sole sette rate, in luogo delle otto rate necessarie per far decadere il piano di rateizzazione (come previsto dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 vigente *ratione temporis*), adiva questo Tribunale per sentire ordinare alla resistente Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) di sospendere qualsiasi azione esecutiva nei suoi confronti e riattivare con urgenza il piano di rateizzazione concesso il 12.12.2014 decurtando dal medesimo quanto già corrisposto dalla ricorrente debitrice, il tutto con condanna della resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c. e vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La resistente, costituendosi, evidenziava che a seguito della richiesta del contribuente la soc. Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. aveva provveduto in data 22.02.2017 a rimettere il piano di ammortamento e, pertanto, chiedeva la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese ed il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.



Ciò posto in rito, si rileva l'avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta riattivazione del piano di rateizzo relativo alle cartelle ed atti esattoriali di cui al ricorso introduttivo (cfr. doc. 3 fascicolo resistente).

Quanto alla statuizione delle spese di lite, si osserva che deve condannarsi alla rifusione delle spese, in favore della società ricorrente, la resistente società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. per il principio della soccombenza virtuale.

Non vi è dubbio, infatti, che la revoca, per intervenuta decadenza del debitore, dell'ammissione al piano di rateizzazione (come previsto dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 vigente *ratione temporis*), poteva avvenire solo in caso di mancato pagamento di n. 8 rate (come anche previsto dallo stesso provvedimento di ammissione -doc. 1 fascicolo ricorrente) e non di n. 7 rate come avvenuto in concreto. Peraltro la ricorrente ha documentato di aver inutilmente e prima del deposito del ricorso diffidato la resistente alla riattivazione del piano di ammortamento (cfr. docc. 6-7 fascicolo ricorrente) riattivazione avvenuta poi in data 22.02.2017, stessa data di deposito del ricorso.

Ne deriva la condanna della resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente.

Deve rigettarsi invece la domanda risarcitoria ex art. 96 co, 3 c.p.c. in difetto di prova della sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo alla parte soccombente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669bis ss. e 700 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la resistente soc. Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente società E_____ S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., delle competenze di giudizio che liquida in complessivi Euro 2632,00 , oltre esborsi ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art 96 co. 3 c.p.c.

Si comunichi.

Lecce, 8.06.2017

